



Associazione Sportiva Dilettantistica

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Titolo primo

Capo primo

SCOPO E SEDE

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

1.E' costituita una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e segg. del Codice Civile sotto la denominazione "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB LE CAPANNE**".

ART. 2

SEDE

1.L'Associazione ha sede legale in Via Aurelia Km. 273 - 57020 Bibbona (Livorno)

ART. 3

CARATTERI

1.L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopi di lucro.

E' pertanto esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, se non imposta dalla legge.

2.Inoltre, in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 4

SCOPO / REGOLE

1.Oggetto sociale sono, in via principale, la pratica e la promozione del golf a livello dilettantistico, compresa la relativa attività didattica, la partecipazione a gare e/o campionati riconosciuti dalla Federazione Italiana Golf, oltrechè di altri sports, con i propri soci. L'associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

2.Di conseguenza:

a)L'Associazione per sé e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote d'affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione oltre alle quote di tesseramento stabilite dal Consiglio Federale; si impegna altresì, a norma dell'articolo 80 dello Statuto Federale, a non adire ad altre autorità che non siano quelle federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie originate dall'attività sportiva e non rientranti nelle competenze degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile;

b)non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti con essa Associazione abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, se coordinato e continuativo;

- c) le cariche sociali non possono essere rivestite neppure da quanti abbiano la qualifica di professionista a termini di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della F.I.G.;
- d) condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- e) l'associazione accetta ed implica le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.;
- f) l'associazione rispetta il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo;
- g) l'associazione osserva il principio di separazione dei poteri fra organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
- h) l'associazione è ispirata al principio democratico e di pari opportunità.

ART. 5

ATTIVITA' PATRIMONIALE ED ECONOMICA

1. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, l'Associazione Sportiva potrà fornire un insieme di servizi collegati in modo funzionale ed inscindibile con la pratica e l'esercizio del Golf ed attività connesse, in diretta attuazione degli scopi istituzionali; quindi potrà, tra l'altro:

- a) Utilizzare il campo da golf con tutte le attrezzature immobiliari e mobiliari, tutti i servizi ed impianti, siti in Via Aurelia Km. 273 57020 Bibbona (Li) ed eventuali altre strutture poste all'interno della Provincia di Livorno.
- b) Compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività agonistiche e sportive in genere;
- c) Intestarsi licenze commerciali necessarie e funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione al fine di offrire servizi accessori quali, ad esempio, somministrazione di alimenti, bevande e vendita di prodotti di vario tipo inerenti la disciplina del golf;
- d) Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi e pubblicizzarsi mediante l'organizzazione di corsi per la pratica e l'insegnamento del golf;
- e) ricevere quote aggiuntive per operazioni ben determinate;
- f) ricevere lasciti, donazioni.

ART. 6

1. La durata dell'associazione è indeterminata.

Capo Secondo

SOCI

ART. 7

CATEGORIE

1. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità del rapporto, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci onorari;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci ordinari familiari;
- d) Soci Senior;
- e) Soci Junior;
- f) Soci di II° circolo prov. Li/Pi;
- g) Soci fuori Regione.

2. Tutti i soci, in modo uguale godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto all'Associazione. Solo quelli maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrono le condizioni.

3. I "soci onorari" sono nominati ed eventualmente revocati dal Consiglio

Direttivo.

4. "Soci ordinari familiari" potranno essere soltanto il coniuge od il convivente di altro socio; essi dovranno corrispondere il contributo annuo nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

5. I „Soci Senior“ sono i tesserati Senior secondo le norme della Fig.

6. I "soci Junior" sono coloro che nell'anno della richiesta di iscrizione, hanno già compiuto il decimo anno di età ma non il diciottesimo.

7. I "soci di secondo circolo prov Li/Pi" sono coloro che si tesserano all'associazione in quanto già soci federati ad altri circoli di golf italiani o stranieri residenti nelle provincie indicate.

8. I Soci fuori regione sono coloro che hanno la residenza non in Toscana.

9. Il regolamento organico può prevedere la suddivisione dei soci in sottocategorie e definisce le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali del circolo.

10. Per i soci minorenni la domanda di ammissione è firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Il medesimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

ART. 8

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

1. L'ammissione a socio comporta ad ogni effetto l'accettazione integrale dello Statuto, delle norme regolamentari, nonché delle deliberazioni dell'Assemblea e degli Organi Direttivi.

L'ammissione a socio si promuove con apposita domanda dell'interessato secondo la modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo.

2. La richiesta, secondo le norme statutarie, verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, che delibererà in ordine all'ammissione del nuovo socio entro 30 giorni dalla data della richiesta stessa.

3. Il numero massimo dei soci di ciascuna categoria sarà determinato dal Consiglio Direttivo in relazione alla possibilità ricettiva e funzionale del circolo stesso ed alle aspettative turistiche.

4. Il socio, per la propria appartenenza al circolo non assume alcuna responsabilità, se non quella derivante dal suo comportamento nelle aree del circolo, nè impegni economici, fatti salvi quelli per i regolari versamenti di tutte le quote sociali e di quanto altro stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. Il socio assume per contro gli obblighi specificati nel seguente statuto, dai regolamenti che saranno emanati dal Consiglio Direttivo nonché, segnatamente, quello del regolare versamento delle quote annuali di tesseramento F.I.G.

ART. 9

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:

a) lo scioglimento dell'Associazione;

b) le dimissioni;

c) la radiazione;

d) l'acquisizione della qualifica di professionista, a norma dell'Art. 16 dello Statuto della F.I.G. che comporta anche la decadenza da ogni carica sociale, pur se di solo carattere sportivo.

2. I soci che intendono rinunciare alla loro appartenenza al Circolo devono darne comunicazione scritta al Presidente del Circolo entro il 30 novembre.

3. La risoluzione del rapporto associativo (compatibilmente con quanto previsto al punto numero 2 dell'art. 10) non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

ART. 10

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Tutti i soci, escluso quelli onorari, sono tenuti a corrispondere i contributi associativi entro e non oltre il 31 (trentuno) gennaio dell'anno a cui si riferiscono, nella misura che deve essere determinata dal Consiglio Direttivo entro il 15 (quindici) novembre di ogni anno, per l'anno successivo.

2. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti spettantigli come tale; sarà inoltre considerato dimissionario qualora la mora duri oltre il 28 (ventotto) Febbraio dell'anno cui i contributi si riferiscono. Decorso il termine di cui sopra, il socio perderà il diritto di frequentare il

Circolo e non potrà partecipare ad assemblee e votazioni.

3. Le quote di ammissione devono essere versate in via anticipata entro la data di cui al punto precedente o entro la data diversamente fissata dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote associative non sono trasmissibili, neppure a causa di morte nè rivalutabili.

5. I soci possono invitare nei locali del Circolo persone di loro conoscenza, previo preavviso e consenso della segreteria; il socio risponde del buon comportamento del proprio invitato. Il Consiglio Direttivo, nel Regolamento può determinare un numero massimo di inviti per ogni socio. Quanto al presente punto può essere sospeso per delibera del Consiglio Direttivo.

6. Possono essere deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, quote straordinarie aggiuntive per operazioni specifiche.

ART. 11

DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l'Associazione viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altra forma scritta con prova di ricevimento, compreso il fax e la mail.

TITOLO SECONDO

Capo Primo

ORGANI SOCIALI

ART. 12

ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea dei Soci.
- b) Il Presidente.
- c) Il Consiglio Direttivo.
- d) Il Collegio dei revisori dei conti.
- e) L'Organo Disciplinare di prima istanza.
- f) L'Organo Disciplinare di seconda istanza.

2. Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'Assemblea, eccetto il Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il primo Presidente ed il primo Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Capo secondo

ASSEMBLEE

ART. 13

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci di maggiore età.

2. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. Le Assemblee sono Ordinarie o Straordinarie.

4. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo od in caso di mancato funzionamento dello stesso, da parte del Presidente o dal Collegio dei Revisori, mediante avviso affisso presso l'albo sociale nei venti giorni che precedono l'Assemblea, oppure mediante avviso scritto consegnato o spedito ai soci aventi diritto di voto almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea; in caso di consegna dell'avviso al socio, di ciò dovrà risultare ricevuta.

5. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunata e l'ordine del giorno da trattare.

6. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea dovranno essere depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, gli eventuali atti riguardanti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altro consigliere o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

- 8.L'Assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori.
- 9.L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 10.Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 11.Ogni socio ha diritto ad un solo voto, e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, che non sia un Consigliere, un Revisore dei conti, un componente gli Organi di disciplina o un dipendente dell'Associazione.
- 12.Un socio non può rappresentare per delega più di due soci. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario, e se nominati dai due scrutatori.
- 13.Tutti i verbali dovranno essere inseriti in una apposita raccolta cronologica.
- 14.Il Regolamento Organico stabilisce i modi e i tempi della pubblicazione dei verbali delle Assemblee mediante affissione all'Albo Sociale.

ART. 14

ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1.L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, a norma dei precedente art. 13 in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.
- 2.L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.
- 3.L'Assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie:
 - a) approvazione dei bilanci;
 - b) nomina del Consiglio Direttivo;
 - c) nomina degli altri Organi Sociali, con eccezione del Presidente.
 - d) trasferimento della sede dell'Associazione Sportiva e degli impianti sportivi all'interno della Provincia di Livorno.
- 4.E'altresi competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione, che non rientrano nelle competenze dell'Assemblea straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.
- 5.L'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali dovrà avvenire con votazione segreta. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.
- 6.L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati per delega almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione, da fissarsi almeno una ora dopo la prima convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; nel caso di parità il voto del Presidente sarà decisivo.

ART. 15

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1.L'Assemblea straordinaria deve essere convocata con gli stessi termini e modalità dell'Assemblea ordinaria.
- 2.L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto; ed in seconda convocazione, da indicarsi almeno un ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci. Delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Le modifiche del presente statuto dovranno essere approvate a maggioranza dei due terzi dei votanti.
- 3.L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione e modificazioni dello statuto sociale;
 - b) atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - c) scioglimento del Circolo, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

Capo terzo

CARICHE SOCIALI

ART. 16

COMPENSI / RIMBORSI

- 1.Tutte le cariche sociali sono onorarie e non danno diritto ad alcun compenso.

2. Il Consiglio Direttivo può, tuttavia, deliberare rimborsi forfettari per attività svolte dai membri degli organi associativi oltre ai rimborsi di spese documentate.

3. Potrà inoltre preventivamente attribuire compensi e/o rimborsi per deliberate attività specifiche, non istituzionali, svolte da consiglieri, soci e non soci, per conto dell'associazione.

ART. 17

REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali tutti i soci, con esclusione degli onorari e di coloro che sono di II° circolo, in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto la maggiore età;

b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;

c) non essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. e della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o dagli organi di disciplina dell'Associazione a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a un anno;

d) essere tesserati per la Federazione Italiana Golf e non avere la qualifica di professionista nei termini di quanto previsto dall'Art. 16 dello Statuto FIG;

e) trovarsi nelle condizioni richieste dall'Art. 4, comma 2, lettere b) c) d) del presente Statuto.

2. I componenti degli Organi di disciplina possono non essere soci della Associazione; debbono però possedere i requisiti indicati dal primo comma del presente articolo.

ART. 18

INCOMPATIBILITA'

1. Le cariche sociali di Presidente o di membro degli organi sociali di cui alle lettere d) e) f), dell'articolo 12, comma 1, anche come supplente, sono fra loro incompatibili.

2. In ogni caso di nomina per più cariche, l'interessato deve optare entro dieci giorni per una di quelle per la quale è stato eletto.

3. In caso di mancata opzione decade dalla carica più recente.

4. Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte in base alla graduatoria dei non eletti.

Capo quarto

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19

COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da numero variabile da tre a sette membri.

2. I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

3. I primi Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo.

4. È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

ART. 20

PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Presidente.

2. Il Consiglio nomina un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni del Presidente stesso. Viene altresì nominato un Segretario.

ART. 21

RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per mail, lettera, telefax o per affissione presso l'albo sociale, almeno sette giorni prima della riunione e in caso di urgenza con i mezzi sopra citati, almeno tre giorni prima. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare.

3. Il Regolamento Organico detta le regole riguardanti la documentazione da inviare ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

4. In difetto delle suddette formalità e termine di convocazione, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri.

ART. 22

COSTITUZIONI E DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e devono essere inserite in una apposita raccolta Cronologica.

4. Il Regolamento Organico detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo sociale.

ART. 23

COMPETENZA

1. Il Consiglio ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza della Assemblea. Può delegare a singoli suoi componenti l'esecuzione delle decisioni prese e nominare soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare, sportiva ed amministrativa del Circolo, del quale promuove gli sviluppi e regola il funzionamento.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a) provvede a far osservare lo Statuto Sociale ed emana ogni disposizione occorrente per il buon andamento del Circolo;

b) decide in merito alla sussistenza dei requisiti dei soci e sul passaggio dei soci da una categoria all'altra;

c) esamina le domande di ammissione a socio e delibera sulle medesime;

d) entro il 15 (quindici) novembre di ogni anno stabilisce l'ammontare e le modalità di versamento delle quote sociali.

e) provvede alla buona conservazione della sede sociale, agli eventuali lavori di miglioria della medesima, ed ai lavori occorrenti per le installazioni sportive;

f) nomina e determina i compiti e le funzioni specifiche del Segretario del Circolo;

g) assume e licenzia il personale di qualunque categoria; assegna incarichi determinandone l'eventuale compenso od il costo;

h) autorizza la stipulazione, le modifiche il rinnovo dei contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture di appalto, delle permutate, dei conti correnti bancari e delle assicurazioni varie;

i) assume ogni altro impegno finanziario non previsto sopra che ritenesse utile agli scopi sociali e per il buon funzionamento del Circolo;

j) nomina la Commissione Sportiva;

k) formula e approva il Regolamento Organico;

l) approva il calendario gare.

ART. 24

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

1. Il potere di rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spetta al Presidente. Tuttavia il Consiglio per il compimento di singoli atti o la trattazione di singole pratiche può attribuire detti poteri ad altri amministratori, direttori o procuratori, che ne usano nei limiti stabiliti dal Consiglio stesso; potrà inoltre nominare tra i suoi membri un comitato esecutivo, delegando a tale comitato particolari incarichi, con i relativi poteri.

ART. 25

DIMISSIONI E DECADENZA.

1. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comporta la decadenza dell'intero Consiglio, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro 30 (trenta) giorni dal fatto che comporta la decadenza.

2. La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e finanziaria o del bilancio annuale da parte della metà più uno gli aventi diritto al voto in assemblea comporta del pari la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo con gli

stessi effetti di cui al comma che precede.

Capo quinto

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.26

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre revisori effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per sei anni.
2. Il Collegio nomina tra i suoi membri il suo presidente.
3. Il Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno una volta ogni trimestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo. Inoltre esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo presentando relazione scritta all'assemblea ordinaria.

Capo Sesto

ORGANI DI DISCIPLINA

ART.27

ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

1. L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea, che in ogni caso, oltre ai membri effettivi, elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, avviando per qualsiasi ragione vengano a mancare membri effettivi o supplenti.
2. Resta in carica per tre anni anche per quanto concerne i membri integrati nel corso di tale periodo.
3. Se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.
4. Salva la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, sportivo dei soci in quanto tali.
5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia notizia idonea di uno dei tali casi.
6. Può irrogare le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo scritto;
 - b) censura scritta;
 - c) sospensione temporanea dalla frequentazione del Circolo o dalla sola attività agonistica;
 - d) radiazione ed espulsione.
7. L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.
8. La decisione dovrà essere redatta per scritto, succintamente motivata e depositata nella segreteria del Circolo. Copia di essa dovrà essere notificata agli interessati.
9. Contro il provvedimento adottato, i Soci cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli contro interessati possono presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione, ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza.
10. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
11. In pendenza della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dalla Commissione di Prima Istanza.
12. L'Organo di Disciplina di Prima Istanza è competente anche a decidere qualunque controversia concernente il rapporto e la vita sociale, che dovesse insorgere tra i soci o tra i soci e l'Associazione, in qualità di organo arbitrale irrituale.

ART.28

ORGANO DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

1. La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza può essere monocratica, con un supplente, oppure costituita da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione, provvede alle integrazioni che si rendano necessarie.
2. La Commissione è competente a giudicare sull'impugnazione proposte dai diretti

interessati o dai contro interessati o dal Consiglio Direttivo contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'Organo di prima istanza.

3. Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea, che delibera in sede ordinaria.

4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, nonchè espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

5. La Commissione funge anche da organo d'appello contro il lodo pronunciato dall'Organo di primo grado quale arbitro irrituale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo che precede.

6. Resta in carica per tre anni; con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

ART. 29

EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

1. La proposizione dell'impugnazione alla commissione di seconda istanza ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. Le decisioni definitive degli Organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 27 devono essere affisse per estratto all'albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, di un termine maggiore.

ART. 30

REQUISITI

1. Qualora sia nominato Organo di Giustizia o componente dei Collegi di Giustizia, un associato, dovrà trattarsi di un socio effettivo da almeno un anno, eccezion fatta per le nomine effettuate nei primi tre anni di vita dell'Associazione.

TITOLO TERZO

COMMISSIONE SPORTIVA

ART. 31

COMPOSIZIONE E COMPITI

1. Il consiglio Direttivo nomina una Commissione Sportiva e ne stabilisce le competenze.

2. Essa sarà composta da numero di almeno tre Soci e un massimo di nove Soci e dura in carica tre anni.

3. In ogni caso deve farne parte un membro del Consiglio Direttivo.

4. Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, alla organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica del Circolo nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Organico ed in particolare alle seguenti attribuzioni:

a) sottopone al Consiglio Direttivo il calendario delle gare sociali e l'organizzazione di manifestazioni e di iniziative che ritiene utili alla propaganda golfistica;

b) esprime pareri sull'uso degli impianti sportivi;

c) nomina di volta in volta il capitano delle squadre e con esso provvede alla formazione delle rappresentative sociali;

d) segue la preparazione dei giocatori ed il loro allenamento;

e) se esistono le condizioni, stabilisce e modifica gli "Handicaps" dei giocatori salvo il diritto di questi di appellarsi al Consiglio Direttivo;

f) sentito il maestro di Golf, ammette sul percorso giocatori principianti ai quali consegna il libretto delle regole;

g) esprime parere sulle controversie in materia di gioco sottoposte al suo giudizio dal Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

ART. 32

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio, entro il termine massimo di quattro mesi, deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di Legge o, quanto meno, un rendiconto economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. Contestualmente al Bilancio consuntivo, potrà essere presentato anche il Bilancio preventivo contenente le previsioni di

spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

3. Il Bilancio così formato dovrà essere corredato dalla relazione tecnico-morale e finanziaria dal Consiglio Direttivo.

ART. 33

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione su degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella Società per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo quattro.

ART. 34

ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di liquidazione o di scioglimento della Associazione per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO QUINTO

Norme finali

ART. 35

REGOLAMENTO ORGANICO

1. Il Consiglio Direttivo formula ed approva a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente Statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività nell'Associazione.

ART. 36

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Fermo il rispetto del vincolo di giustizia e della clausola compromissoria di cui all'Art. 80 dello Statuto della F.I.G., per tutte le controversie sorte fra i Soci e l'Associazione, le Parti debbono assoggettarsi alle determinazioni transattive degli Organi disciplinari nella veste di arbitro iniziale in conformità a quanto previsto dagli Art. 27 e 28.

2. L'Arbitro od il Collegio Arbitrale procede con delibera di forme, ma garantendo il contraddittorio tra le Parti.

3. La clausola non si applica per i fatti costituenti delitto procedibile d'ufficio.

4. L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico del trasgressore l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

ART. 37

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circoli), del Regolamento Organico ed in subordine le Norme del Codice Civile.